



LEGA PRO

COMUNICATO N. 15/CIT – 28 NOVEMBRE 2025

15/36

COPPA ITALIA SERIE C REGIONALE TRENITALIA 2025–2026

GARE DEL 25 E DEL 26 NOVEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 25 e 26 Novembre 2025

OTTAVI DI FINALE

GRUPPO A

INTER U23	RENATE	2-3
PRO VERCELLI	ATALANTA U23	5-1

GRUPPO B

RAVENNA	ARZIGNANO VALCHIAMPO	3-0
SAMBENEDETTESE	UNION BRESCIA	1-3

GRUPPO C

AREZZO	LATINA	5-6 d.t.r. (0-0)
TERNANA	GIUGLIANO	3-1

GRUPPO D

POTENZA	AUDACE CERIGNOLA	4-2
SORRENTO	CROTONE	1-3

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 26 e 27 Novembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 25, 26 NOVEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Il Giudice Sportivo,
premessi che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società POTENZA e SAMBENEDETTESSE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
 - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 200,00

CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver divelto e danneggiato la porta di ingresso dei servizi igienici posti all'interno del Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE PER SETTE GIORNI ED € 500,00 DI AMMENDA

ANTONAZZO ANGELO (GIUGLIANO)

per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, prima dell'inizio della gara, faceva acceso nell'area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 37/DIV del 25.11.2025), in violazione delle disposizioni di cui all'art. 19 C.G.S.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

MAMMARELLA CARLO (TERNANA)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPUANO EZIO (GIUGLIANO)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CASTAGNA DANIELE (ATALANTA U23)

per avere, al 6° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando e proferendo all'indirizzo del predetto una frase irrispettosa per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CRECCO LUCA (SORRENTO)

per avere, 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BASTI MATTEO (LATINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CASTEGNARO LUIGI	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
TORNAGHI PIETRO	(ATALANTA U23)
LA VARDERA SALVATORE DARIO	(GIUGLIANO)
ERCOLANO EMANUEL	(LATINA)
IOTTI ILARIO	(PRO VERCELLI)
ZIU DAVIDE STAVRI	(RENATE)
SCAFETTA FRANCESCO PAOLO	(SAMBENEDETTESE)
ARMATI LORIS	(UNION BRESCIA)

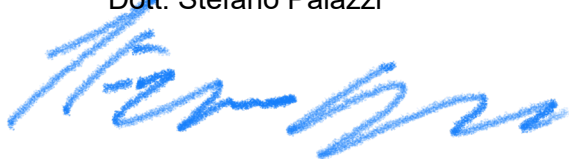
AMMONIZIONE (I INFR)

SUSSI SAMUELE	(AREZZO)
MISITANO GIULIO	(ATALANTA U23)
PLAIA MATTEO GIUSEPPE	(ATALANTA U23)
COCOROCCHIO MARTIN	(AUDACE CERIGNOLA)
GALLO ANDREA	(CROTONE)
CALDORE MARCO	(GIUGLIANO)
ZAMMARINI ROBERTO	(GIUGLIANO)
DAVID ANTONIO	(INTER U23)
ZUBEREK JAN	(INTER U23)
FARNETI GIOVANNI	(LATINA)
AKPA AKPRO JEAN-GUY	(PRO VERCELLI)
RUTIGLIANO CARLO MATTIA	(PRO VERCELLI)
BIANCONI ALESSANDRO	(RAVENNA)
MASTROMONACO GIAN LUCA	(RENATE)

BATTISTA NAZARENO	(SAMBENEDETTESE)
CHELLI MIRKO	(SAMBENEDETTESE)
SBAFFO ALESSANDRO	(SAMBENEDETTESE)
TOURE MOUSSA	(SAMBENEDETTESE)
MATERA ANTONIO	(SORRENTO)
DURMUSH MERT MYUSLYUM	(TERNANA)
LEONARDI SIMONE	(TERNANA)
BERGOMI EDOARDO	(UNION BRESCIA)
RIZZO ALBERTO	(UNION BRESCIA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 28 Novembre 2025

IL PRESIDENTE

Matteo Marani